



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N 0003014

del 04/03/2020



Gestione WEB

Al Dott. Alessandro AMATO

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Sezione

Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio

All'Ufficio Bilancio

Alla Segreteria della Presidenza

Alla Segreteria degli Organi Statutari

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Decreto del Presidente n. 24/2020 del 03/03/2020 concernente:
Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna.

Dott. Giovanni Torre



Decreto n. 24

OGGETTO: Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

IL PRESIDENTE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante la Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- visto l'art. 7 comma 6, lett. c) del predetto Statuto, il quale prevede che *"Il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- visto l'art. 29 del suddetto Regolamento il quale disciplina le collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 286/2016 del 27/4/2016, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;
- visto l'Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- considerato che è già in atto una consolidata e fruttuosa collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Bologna regolata dal Protocollo di Intesa per lo sviluppo della Fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna, sottoscritto in data 03/05/2017;
- tenuto conto che le Parti sono interessate a collaborare sul tema dei maremoti, con particolare riguardo alle valutazioni di pericolosità, di vulnerabilità, di rischio e di sistemi di allerta precoce tramite modellazione analitica e numerica;



- tenuto conto che i rapporti di collaborazione fra le Parti si attuano anche attraverso finanziamenti della Commissione Europea (per esempio nel Progetto "ASTARTE"), attraverso Programmi di networking scientifico (per esempio nella COST Action "AGITHAR" e nel "Global Tsunami Model"), attraverso Progetti finanziati dal MIUR (per esempio nel Progetto "RITMARE"), nonché mediante lo svolgimento di tesi di Laurea e attività di Dottorandi di ricerca;
- considerato che le Parti manifestano, dunque, l'interesse a continuare e a consolidare la propria collaborazione mettendo a disposizione le conoscenze reciproche per rafforzare le rispettive competenze e le risorse nei settori citati con l'obiettivo di perseguire interessi pubblici insiti nelle attività di ricerca e di didattica sopra citate;
- considerato che le Parti, con il presente Accordo, realizzano dunque una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mirata alla caratterizzazione delle risposte dei porti italiani all'impatto di onde di maremoto in ambito di valutazione di pericolosità, di vulnerabilità, di rischio e di sistemi di allerta precoce tramite modellazione analitica e numerica;
- verificata la necessaria copertura finanziaria dell'importo di euro 55.000,00 a gravare sui fondi di progetto, OB. FU. 0978.010 capitolo 1.03.02.99.999.01;
- considerato che occorre attivare tale collaborazione scientifica, con urgenza, poiché le parti intendono potenziare i loro rapporti nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, in ragione del repentino mutamento dei fenomeni naturali, oggetto di studio del presente Accordo;
- ravvisata, dunque, la necessità di provvedere e considerato il carattere d'urgenza,

DECRETA

1. L'approvazione e la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.1).
2. Il presente Decreto verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per la prescritta ratifica, nella prossima seduta utile.

Roma, 03/03/2020

Prof. Carlo Doglioni

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA (DIFA) con sede in Bologna (Italia), Viale Berti Pichat, 6/2 – CAP 40127, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Nicola Semprini Cesari, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del **Consiglio** di Dipartimento del **GGG MMM 2020** (di seguito indicata come “xxxxx” o, indistintamente, come “Parte”);

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, con sede in ROMA, via di Vigna Murata 605 Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal Presidente, Prof. Carlo Doglioni, domiciliato per la sua carica presso la sede di INGV, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del GGG MMM 2020; (di seguito indicato come “INGV” o, indistintamente, come “Parte”)

Visto che

- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra Enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE, nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, *Commissione/Germania*);
- l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli Enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3.1 lettera b) e l'art. 3.3 dello Statuto dell'Università di Bologna consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- l'art. 2, comma 2, lett. b) dello Statuto dell'INGV dispone che: *“L'INGV... (omissis) può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati”*;
- l'art. 29 del Regolamento Organizzazione e Funzionamento dell'INGV disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: *“I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative”*;
- le Parti sono interessate a collaborare sul tema dei maremoti, con particolare riguardo alle valutazioni di pericolosità, vulnerabilità, rischio e di sistemi di allerta precoce tramite modellazione analitica e numerica;
- in questa prospettiva si pongono i rapporti di collaborazione più che decennali fra le Parti, svolti anche attraverso finanziamenti della Commissione Europea (per esempio nel Progetto “ASTARTE”), programmi di networking scientifico (per esempio nella COST Action “AGITHAR” e nel “Global Tsunami Model”), Progetti finanziati dal MIUR (per esempio nel Progetto “RITMARE”), svolgimento di tesi di Laurea e attività di Dottorandi di ricerca;
- le Parti manifestano l'interesse a continuare e consolidare la propria collaborazione mettendo a fattor comune le conoscenze specifiche per rafforzare le rispettive competenze e risorse nei settori citati con l'obiettivo di perseguire interessi pubblici insiti nelle attività di ricerca e didattica sopra citate;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto e Responsabili scientifici)

1.1 Il presente Accordo ha a oggetto la caratterizzazione delle risposte dei porti italiani all'impatto di onde di maremoto in ambito di valutazione di pericolosità, di vulnerabilità, di rischio e di sistemi di allerta precoce tramite modellazione analitica e numerica.

1.2 Le attività sono svolte presso il DIFA che mette a disposizione, oltre al personale, i locali e laboratori, consentendo l'utilizzo di macchinari, attrezzature e di altri beni di proprietà. Il DIFA curerà i processi di spesa che si renderanno necessari per l'espletamento della ricerca.

1.3 INGV designa quale Responsabile dell'Accordo il Dott. Alessandro Amato.

1.4 DIFA designa quale Responsabile dell'Accordo il Prof. Alberto Armigliato.

1.5 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile dell'Accordo come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 2 (Contributo)

2.1 L'INGV per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo corrisponde al DIFA la somma di euro 55000 (cinquantacinquemila) – (esente IVA ex art 10, D.P.R. 633/1972) in un'unica *tranche* entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

2.2 L'importo di cui al paragrafo precedente sarà corrisposto al DIFA, a fronte dell'emissione di regolare nota. I versamenti dovranno essere effettuati sul **Conto di Tesoreria Unica n. xxxxx presso la Banca di Italia**, indicando la causale del versamento e come riferimento il codice struttura xxxxxx

Art. 3 (Durata)

3.1 Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti coinvolte per una durata di 2 anni.

3.2 Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

3.3 Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di sessanta giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art. 4 (Diritti di proprietà intellettuale)

4.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Risultati derivanti dall'attività di Ricerca prevista nel presente Accordo, sono di esclusiva titolarità di INGV e di DIFA in parti uguali.

Art. 5 (Uso dei segni distintivi)

5.1 Ciascuna Parte non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 6 (Riservatezza)

6.1 Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi e pubblicate alla pagina www.unibo.it/privacy.

Art. 8 (Controversie)

8.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta al foro competente per legge.

Art. 9 (Firma digitale, registrazione e spese)

9.1 Il presente atto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 241 del 1990, è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti e l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dal DM 17 giugno 2014.

9.2 È soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. L'imposta di bollo è equamente divisa tra le parti. Al versamento all'erario di detta somma provvede il DIFA ai sensi de DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. L'INGV s'impegna a corrispondere al DIFA - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente atto - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

9.3 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna,

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Il Rettore (Firmato digitalmente)

INGV
Il Presidente (Firmato digitalmente)